

CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO

Art. 1: Oggetto

1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto (le "Condizioni Generali") stabiliscono le condizioni contrattuali da cui sono disciplinati l'acquisto di materie prime, semilavorati o preparazioni (i "Beni"), nonché di servizi (i "Servizi") da parte di Stevanato Group S.p.A. o di una delle società facenti parte del Gruppo Stevanato (la "Società"), da qualsivoglia fornitore (il "Fornitore", e, unitamente alla Società, le "Parti", e ciascuna, una "Parte"), e con riferimento a qualsiasi ordine relativo ai Beni ed ai Servizi (l'"Ordine") accettato dal Fornitore. Le presenti Condizioni Generali annullano e sostituiscono tutte le precedenti condizioni generali d'acquisto.

1.2 In caso di contrasto tra le presenti Condizioni Generali e le condizioni contenute nell'Ordine, le condizioni contenute nell'Ordine prevarranno.

1.3 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, in caso di conflitto tra le presenti Condizioni Generali, e le condizioni generali di vendita del Fornitore, le presenti Condizioni Generali prevarranno. Qualsiasi clausola o condizione generale apposta dal Fornitore alle presenti Condizioni Generali, all'Ordine o alla relativa Conferma d'Ordine (come di seguito definita), o a qualsiasi altro documento allegato, sarà considerata come una proposta d'integrazione delle presenti Condizioni Generali, e sarà vincolante per la Società solo se espressamente approvata per iscritto da quest'ultima, a nulla rilevando né l'accettazione incondizionata della fornitura dei Beni o dei Servizi né tantomeno il pagamento del corrispettivo.

1.4 La validità di eventuali accordi verbali, incluse modifiche e integrazioni alle presenti Condizioni Generali e agli Ordini è subordinata alla tassativa conferma scritta da parte della Società.

Art. 2: Ordini - Conferma d'Ordine

2.1 Gli Ordini saranno inviati dalla Società esclusivamente per iscritto, e dovranno essere confermati dal Fornitore nel più breve tempo possibile, e, comunque, non più tardi di 5 (cinque) giorni dalla loro ricezione, mediante la restituzione di copia del modulo d'Ordine e delle presenti Condizioni Generali, entrambe debitamente sottoscritte (la "Conferma d'Ordine").

2.2 In caso di Ordini aventi ad oggetto la fornitura di Beni per i quali è prevista, per legge o su richiesta della Società, una scheda di sicurezza, il Fornitore dovrà fornire alla Società, senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico di quest'ultima, un certificato di conformità alla stessa, allegandone una copia all'interno dell'imballo dei Beni e anticipandone una copia all'Ufficio Acquisti della Società. La Società si riserva il diritto di revocare l'Ordine o rifiutare la fornitura in caso di mancato invio del certificato di conformità alla scheda di sicurezza.

Art. 3: Prezzi

3.1 I prezzi dei Beni e dei Servizi indicati nell'Ordine dalla Società e confermati dal Fornitore sono da considerarsi fermi e immutabili. Nel caso in cui l'Ordine abbia ad oggetto la fornitura di Beni, i prezzi - salvo diverso accordo scritto tra le Parti - dovranno intendersi comprensivi dei costi d'imballaggio, spedizione e nolo, assicurazione, tasse, imposte sul valore aggiunto o altre imposte di qualsiasi tipo e tutti gli altri costi o oneri comparabili, salvo quanto previsto dal successivo Articolo 6.

3.2 Qualsiasi variazione nel prezzo (in aumento o in diminuzione), che sia dovuta a cambiamenti o modifiche nelle caratteristiche dei Beni o nell'esecuzione dei Servizi, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Società, e sarà efficace solo se espressamente approvata per iscritto da quest'ultima prima della spedizione dei Beni e/o dell'inizio dell'esecuzione dei Servizi. In caso di mancata comunicazione di variazione nel prezzo, la Società si riserva la facoltà di revocare l'Ordine o rifiutare la fornitura dei Beni e/o l'esecuzione del Servizio.

Art. 4: Pagamenti

4.1 Salvo che sia diversamente specificato per iscritto nell'Ordine, i pagamenti saranno eseguiti al Fornitore, a mezzo bonifico bancario, entro 90 (novanta) giorni fine mese decorrenti dalla data più tardiva tra (i) quella di emissione della fattura da parte del Fornitore, o (ii) quella di consegna dei Beni o dal compimento da parte della Società delle ispezioni ai sensi del successivo Articolo 9, qualora successive all'emissione della fattura.

4.2 I pagamenti saranno effettuati dalla Società esclusivamente al Fornitore. Ai sensi dell'Articolo 1260, secondo comma, del codice civile, il credito del Fornitore nei confronti della Società non potrà essere ceduto, salvo che quest'ultima abbia espressamente acconsentito per iscritto alla cessione.

4.3 Ogni fattura dovrà riportare il numero dell'Ordine al quale si riferisce e dovrà essere inviata alla Società, all'indirizzo indicato nell'Ordine salvo diverso accordo.

Art. 5: Esecuzione dell'Ordine

5.1 Il Fornitore si impegna a fornire i Beni e ad eseguire i Servizi richiesti nel puntuale rispetto dei termini e delle condizioni indicati nell'Ordine e nelle presenti Condizioni Generali. Qualunque spesa o costo sostenuti dalla Società e causati, direttamente o indirettamente, da esecuzioni dell'Ordine difformi dalle specifiche indicate nell'Ordine, ove non espressamente approvate per iscritto dalla Società, saranno a esclusivo carico del Fornitore.

5.2 In caso di ritardi nella fornitura dei Beni o nell'esecuzione dei Servizi il Fornitore dovrà avvertire per iscritto e con congruo anticipo la Società. La Società si riserva il diritto di non accettare la fornitura o la prestazione dei Servizi qualora l'esecuzione differita dovesse essere pregiudizievole per i propri interessi.

Art. 6: Consegna e resa dei Beni

6.1 I Beni dovranno essere muniti di imballaggio ed etichettatura idonee alla modalità di trasporto prescelta, e dovranno essere assicurati contro i danni da calamità naturali e da trasporto. In caso di trasporto di merci pericolose, dovrà essere osservata la relativa normativa ADR. Eventuali pallet e altri materiali forniti dalla Società per la movimentazione o il trasporto dei Beni resteranno di proprietà della stessa, e ad essa andranno restituiti.

6.2 Ogni imballo, ordine di spedizione e bolla di consegna dovranno riportare il numero d'Ordine, il codice fornitore, il codice articolo e il lotto di produzione dei Beni ove esistente. Tale documentazione dovrà essere anticipata via fax o e-mail al momento della spedizione.

6.3 Salvo che sia diversamente previsto nell'Ordine, le consegne dei Beni avverranno DDP Incoterms® 2010 presso gli stabilimenti della Società indicati nell'Ordine.

6.4 Nel caso in cui nell'Ordine l'indicazione dei prezzi dei Beni non sia comprensiva dei costi di trasporto, o nel caso in cui sia prevista una diversa resa della merce che pone le spese di trasporto a carico della Società, la spedizione dovrà essere effettuata al costo più basso possibile, previa approvazione scritta da parte della Società. Qualora nell'Ordine sia espressamente indicata una specifica modalità di spedizione della merce o sia stato designato lo spedizioniere o una tratta particolare, il Fornitore dovrà assicurarsi che tutto avvenga al minor costo possibile.

6.5 In caso di consegna tramite invio di pacchi postali, le spese postali saranno sempre interamente assolte dal Fornitore, senza alcuna spesa od onere ulteriore a carico della Società. Nel caso in cui le spese postali siano a carico della Società, i prezzi dovranno essere comprensivi di tali spese.

6.6 Salvo esplicita indicazione contraria contenuta nell'Ordine e indipendentemente dai termini di resa prescelti, il titolo e i rischi connessi al perimento e/o alla perdita dei Beni saranno sempre trasferiti alla Società al momento della consegna degli stessi nel luogo convenuto.

6.7 Resta inteso che le date di consegna dovranno intendersi riferite alle specifiche condizioni di resa indicate nell'Ordine.

Articolo 7: Subappalto

7.1 Il Fornitore non potrà subappaltare a terzi ("Subappaltatori") alcuna produzione di Beni o prestazione di Servizi, senza la previa approvazione scritta della Società, fermo in ogni caso che, in caso di subappalto, (i) il Fornitore dovrà stipulare accordi con tutti i Subappaltatori che contengano termini di riservatezza almeno altrettanto rigorosi quanto quelli stabiliti nell'Articolo 13 delle presenti Condizioni Generali, nonché qualsiasi altro termine necessario per garantire che il Fornitore soddisfi i propri obblighi ai sensi del presente documento, (ii) nessun subappalto da parte del Fornitore lo solleva dai suoi obblighi di cui alle presenti Condizioni Generali, e (iii) i Subappaltatori saranno soggetti e dovranno rispettare le disposizioni di cui all'Ordine e di cui alle presenti Condizioni Generali.

Art. 8: Fornitura di Servizi

8.1 Qualora per l'esecuzione dei Servizi siano previsti lavori di costruzione ed attività ad essi ausiliarie, i lavori di costruzione saranno soggetti anche alle condizioni contrattuali speciali della Società ed al capitolato particolare.

8.2 Il Fornitore sarà l'unico ed esclusivo responsabile per il pagamento di tutti i compensi e contributi dovuti ai propri dipendenti, consulenti e subappaltatori impiegati nell'esecuzione dei Servizi e per tutti i relativi bilanci e ritenute alla fonte, assunzioni, imposte sui salari e i contributi sociali a tutte le autorità competenti. Il Fornitore si impegna inoltre a fornire tempestivamente alla Società, su sua richiesta, debita prova dell'integrale pagamento delle suddette somme da parte del Fornitore ai propri eventuali subappaltatori, e accetta che la Società possa sospendere il pagamento di quanto dovuto al Fornitore fino al momento in cui quest'ultimo abbia dimostrato di aver regolarmente corrisposto le somme sopra indicate.

Art. 9: Dichiarazioni - Garanzie

9.1 Con l'accettazione dell'Ordine, il Fornitore:

a) dichiara che i Beni richiesti dalla Società fanno parte della propria produzione corrente, e/o che le conoscenze tecniche/tecnologiche della propria azienda e della propria organizzazione d'impresa sono idonee alla puntuale esecuzione dei Servizi richiesti dalla Società;

b) garantisce che i Beni o comunque il risultato ottenuto dalla prestazione dei Servizi, non violano i diritti nazionali/internazionali di proprietà industriale, di privativa o di segreto industriale di qualunque genere inerenti ai processi per la produzione dei Beni o per la prestazione dei Servizi;

c) garantisce, in caso di Ordini aventi ad oggetto la fornitura di Beni, oltre alle garanzie riconosciute, implicitamente o esplicitamente, dalla legge o dalle presenti Condizioni Generali o dai singoli Ordini, di poter validamente trasferire alla Società la piena proprietà sui Beni oggetto dell'Ordine; garantisce altresì che i Beni sono (i) liberi da qualsiasi onere o peso, (ii) privi di qualsiasi vizio, difetto nel materiale o d'opera, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano

inidonei, anche solo parzialmente, all'uso al quale sono destinati, (iii) conformi ai disegni, alle specifiche e alle istruzioni impartite dalla Società o allegate all'Ordine, (iv) idonei e conformi agli standard farmaceutici applicabili e all'uso per il quale sono stati acquistati, (v) stati prodotti, modellati, assemblati in conformità alle leggi applicabili;

d) garantisce, in caso di Ordini aventi ad oggetto prestazione dei Servizi, che i Servizi saranno eseguiti a regola d'arte e saranno conformi: (i) ai requisiti indicati nelle presenti Condizioni Generali; (ii) agli standard di esecuzione e diligenza applicati, al tempo in cui i Servizi sono eseguiti, dalle organizzazioni di professionisti o industriali che si occupano della prestazione di servizi di uguale natura; (iii) alle leggi e agli altri standard di esecuzione applicabili.

9.2 Qualora i Beni o i Servizi prestati siano affetti da vizi ovvero non siano conformi o violino qualsivoglia dichiarazione e garanzia prestate dal Fornitore ai sensi delle presenti Condizioni Generali o dell'Ordine, senza pregiudizio per ogni altro rimedio previsto dalla legge, il Fornitore procederà all'eliminazione dei difetti di conformità o alla sostituzione dei Beni o all'esecuzione conforme dei Servizi.

9.3 Se entro un termine ragionevole, stabilito dalla Società, il Fornitore non dovesse provvedere o dichiarasse di non essere in grado di provvedere nei termini indicati, la Società, a sua insindacabile scelta e senza pregiudizio per ogni altro rimedio previsto dalla legge, avrà la facoltà di:

- risolvere di diritto l'Ordine, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni;
- ottenere una riduzione del prezzo dei Beni o dei Servizi non conformi;
- provvedere autonomamente all'eliminazione dei difetti dei Beni o all'esecuzione conforme dei Servizi, o provvedere a che i difetti dei Beni siano eliminati da terzi, oppure a richiedere nuove forniture di Beni a terzi, o a far eseguire i Servizi conformi a terzi, il tutto a spese del Fornitore.

9.4 Il periodo di garanzia dei Beni per la non conformità alla garanzia di cui al precedente Paragrafo 9.1, è di 12 (dodici) mesi dall'avvenuta consegna degli stessi presso gli stabilimenti della Società indicati nell'Ordine (o presso il diverso luogo convenuto), o per il maggior periodo previsto dalla legge applicabile. Ai sensi del primo comma dell'art. 1490 c.c., la denuncia dei vizi si intende proposta tempestivamente entro 1 (un) mese dalla fornitura oppure entro 1 (un) mese dalla loro scoperta, salvo il maggior termine previsto dalla legge applicabile.

Art. 10: Ispezioni

10.1 Tutti i Beni e i Servizi indicati negli Ordini non saranno ritenuti come accettati dalla Società fino al controllo definitivo da parte della Società da effettuarsi presso i propri stabilimenti.

10.2 Qualsiasi precedente ispezione all'origine e qualsiasi pagamento corrisposto non potranno mai essere intesi quale liberazione del Fornitore dall'obbligazione di garanzia prevista nelle presenti Condizioni Generali o negli Ordini, né potranno precludere il diritto della Società di rifiutare i Beni ed i Servizi e di esercitare i rimedi di cui alle presenti Condizioni Generali.

10.3 Il Fornitore consente alla Società e ai suoi revisori di condurre audit presso la struttura in cui i Beni sono fabbricati e immagazzinati o in cui i Servizi sono prestati, nonché di avere accesso ai dati relativi alla produzione dei Beni od esecuzione dei Servizi di cui al relativo Ordine. Il Fornitore fornirà tutta la cooperazione, l'accesso e le informazioni ragionevolmente richieste dalla Società in relazione a tale audit.

Art. 11: Disposizioni in tema di Sicurezza

11.1 Nella fornitura, sia dei Beni che dei Servizi, dovranno essere rispettate le disposizioni di legge o regolamentari che disciplinano i Beni e/o i Servizi richiesti, in particolare nei casi in cui sia previsto l'utilizzo di apparecchiature

tecniche o di prodotti chimici pericolosi, oppure nel caso in cui sia prescritta l'adozione di misure di prevenzione ai fini ambientali.

11.2 Resta inteso che il costo delle eventuali apparecchiature o dei dispositivi destinati a svolgere una funzione di sicurezza, nonché di qualsiasi misura adottate al medesimo fine, saranno a carico del Fornitore.

Art. 12: Materiali del Gruppo Stevanato

12.1 I disegni, i modelli, gli stampi, gli esemplari, le campionature e gli attrezzi (i "Materiali") resi disponibili al Fornitore dalla Società rimarranno di proprietà della Società che li ha forniti e potranno essere utilizzati solo ai fini della corretta fornitura dei Beni o dei Servizi. Dovranno essere prontamente restituiti dal Fornitore previa semplice richiesta della Società, in qualsiasi momento e comunque non oltre il termine previsto nell'Ordine per la fornitura dei Beni e dei Servizi.

12.2 I Materiali dovranno essere individuati al momento della consegna al Fornitore ed etichettati come di proprietà della Società. Resta inteso che l'eventuale manutenzione dei Materiali di proprietà della Società utilizzati dal Fornitore saranno a carico di quest'ultimo.

Art. 13: Riservatezza

13.1 Salvo che sia diversamente specificato per iscritto dalla Società, il Fornitore si impegna (anche per conto dei propri rappresentanti, direttori, dipendenti e agenti) a mantenere riservate le informazioni (le "Informazioni Riservate") ricavabili dai Materiali o comunque ricevute dalla Società, che siano relative ai Beni (ivi inclusi, senza limitazione alcuna, documenti, dati, contratti, atti di provenienza, rapporti, business plan, rendiconti finanziari, stime previsioni ed analisi, dati operativi, registri e libri contabili, segreti commerciali, know-how, disegni, progetti, planimetrie, mappe, rapporti di mercato, manuali, politiche e procedure commerciali), all'operazione commerciale in corso o alla Società o al Gruppo Stevanato, salvo che tali Informazioni Riservate: (i) siano o divengano disponibili al pubblico senza intervento o colpa del Fornitore;

(ii) siano venute a conoscenza del Fornitore da altra fonte di informazione della quale risultava legittimamente in possesso e senza alcuna limitazione;

(iii) debbano essere rivelate per ordine dell'Autorità Giudiziaria.

13.2 Su richiesta scritta della Società, il Fornitore dovrà restituire prontamente tutte le Informazioni Riservate e distruggere qualsiasi altro materiale preparato (o parte di esso) che contenga Informazioni Riservate. Subito dopo, il Fornitore dovrà notificare per iscritto alla Società che tutte le Informazioni Riservate sono state restituite o distrutte in conformità a quanto sopra, fermo restando che il Fornitore potrà conservare una (1) copia delle Informazioni Riservate da utilizzare solo per dimostrare il rispetto delle obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Generali.

13.3 Impregiudicato ogni altro rimedio previsto dalla legge, il Fornitore si impegna a tenere la Società manlevata e indenne da qualsiasi danno, passività o perdita (incluse le relative spese legali) da essa subiti a qualunque titolo che siano conseguenza diretta dell'inadempimento da parte del Fornitore e/o dei suoi rappresentanti agli obblighi di cui al presente Articolo, fermo restando che la perdita dei supporti contenenti le Informazioni Riservate o la divulgazione delle stesse andrà immediatamente notificata al Gruppo Stevanato, in modo da consentire a quest'ultimo di porre in essere i rimedi più idonei.

13.4 Non viene concesso al Fornitore alcun diritto o licenza, espressa o implicita, relativamente ad alcun brevetto o diritto di proprietà intellettuale in virtù della divulgazione, da parte della Società al Fornitore delle Informazioni Riservate o della consegna dei Materiali.

Art. 14: Proprietà dei prodotti e delle invenzioni

14.1 In caso di fornitura di Beni, i prodotti e le invenzioni, brevettabili o meno, risultanti dalla lavorazione dei Beni da parte della Società saranno di esclusiva proprietà di quest'ultima. Nessun diritto sui prodotti o sulle invenzioni potrà essere reclamato da parte del Fornitore o da terzi aventi causa del Fornitore.

14.2 In caso di fornitura di Servizi, salvo esplicita indicazione contraria contenuta nell'Ordine, i disegni, le descrizioni, i calcoli e tutto quanto eseguito dal Fornitore o da terzi soggetti ai quali l'esecuzione dei Servizi sia stata subappaltata saranno trasferiti in proprietà alla Società al momento della loro realizzazione senza alcun costo aggiuntivo a carico di quest'ultima. Le Parti convengono sin d'ora che il Fornitore o i terzi soggetti, e i loro aventi causa, non avranno alcun diritto sulle opere risultanti dall'esecuzione dei Servizi. Eventuali invenzioni realizzate dal Fornitore nel corso dell'esecuzione dei Servizi, brevettabili o meno, saranno di esclusiva proprietà della Società, senza che sia dovuto alcun corrispettivo al Fornitore.

Art. 15: Trattamento dei Dati

15.1 I dati personali anagrafici e fiscali acquisiti direttamente e/o tramite terzi dalla Società o dal Gruppo Stevanato, titolari del trattamento, potranno essere utilizzati, tramite supporto cartaceo, informatico e/o telematico per:

- (i) esigenze contrattuali;
- (ii) esigenze di legge;
- (iii) consentire una efficace gestione dei rapporti commerciali tra le Parti;
- (iv) ai fini della tutela del credito.

15.2 Gli indirizzi di posta elettronica forniti, nonché gli indirizzi di posta tradizionale, potranno essere utilizzati dalla Società per l'invio di materiale pubblicitario relativo a servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere, salvo che la Parte titolare di tali dati espressamente si opponga allo specifico trattamento.

15.3 Il mancato conferimento dei dati, ove non obbligatorio, verrà valutato di volta in volta dall'azienda titolare del trattamento e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale.

15.4 I dati potranno essere comunicati in Italia e/o all'estero esclusivamente per le finalità sopra indicate e trattati da soggetti diversi rispetto alla Società e al Gruppo Stevanato, quali:

- rete di agenti del Gruppo Stevanato;
- società di factoring;
- istituti di credito;
- società di recupero crediti;
- società di assicurazione del credito;
- società di informazioni commerciali;
- professionisti e consulenti;
- aziende che operano nel settore dei trasporti;
- altre società del Gruppo Stevanato.

In ogni caso, l'eventuale trasferimento di dati personali verso un Paese terzo avverrà solo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 del Regolamento UE 2016/679 (il "GDPR").

15.5 Per le finalità sopra indicate i dati potranno essere portati a conoscenza delle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili:

- dipendenti delle società del Gruppo Stevanato;
- collaboratori di altro tipo delle società Gruppo Stevanato.

15.6 Gli interessati potranno esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR (compresi i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, opposizione al trattamento e cancellazione) rivolgendosi al seguente indirizzo di posta elettronica [info.privacy@stevanatogroup.com].

15.7 L'elenco dei responsabili al trattamento dei dati potrà essere richiesto all'Ufficio del Personale del Gruppo Stevanato.

Art. 16: Indennizzo - Manleva

16.1 Il Fornitore si impegna a tenere indenne e a manlevare la Società, le sue affiliate, i loro rappresentanti, direttori, dirigenti, dipendenti e agenti da qualsiasi danno, perdita, costo e/o spesa di ogni genere inclusi, senza limitazioni, i costi, le spese di preparazione e difesa da rivendicazioni, azioni, cause, procedimenti, indagini intraprese da soggetti terzi (ivi incluse le spese legali) sopportato dalla Società che sia connesso, direttamente o indirettamente, con i Beni o Servizi forniti o che derivi dalla violazione delle garanzie previste e dagli impegni assunti dal Fornitore nelle presenti Condizioni Generali, ovvero derivante da condotta attiva, omissiva o negligente del Fornitore (o dei soggetti ai quali abbia subappaltato l'esecuzione dei Servizi) relativa ai Beni o Servizi forniti.

Art. 17: Risoluzione - Recesso

17.1 Oltre ai casi previsti dalla legge e dalle presenti Condizioni Generali, la Società si riserva il diritto di recedere dall'Ordine confermato, mediante invio di raccomandata A/R e con effetto immediato, qualora il Fornitore si trovasse in una situazione di difficoltà, anche temporanea, nell'evasione degli Ordini o nella prestazione dei Servizi, o qualora venisse ammesso a procedure concorsuali.

Art. 18: Comunicazioni

18.1 Ai fini delle presenti Condizioni Generali, saranno considerate comunicazioni e conferme scritte le comunicazioni pervenute a mezzo raccomandata a/r, e-mail agli indirizzi e ai numeri indicati negli Ordini.

Art. 19: Legge applicabile e foro competente

19.1 Il rapporto di Fornitura in essere tra le Parti relativo ai Beni ed ai Servizi, come disciplinato dalle presenti Condizioni Generali, è retto dalla legge italiana.

19.2 Le Parti concordano che per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente alla fornitura dei Beni ed alla prestazione dei Servizi, e/o all'interpretazione, validità ed esecuzione delle presenti Condizioni Generali sarà esclusivamente competente il Foro di Padova.

Luogo: _____ Data: _____

Società

Per accettazione:

Il Fornitore

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Fornitore dichiara di approvare espressamente le seguenti disposizioni: Articoli 6.6 (Rischio di Perimento dei Beni); 7.1 (Subappalto); 9 (Dichiarazioni - Garanzie); 10 (Ispezioni); 13 (Riservatezza); 14 (Proprietà dei prodotti e delle invenzioni); 16 (Indennizzo - Manleva); 17 (Risoluzione - Recesso); 19 (Legge applicabile e foro competente).

Luogo: _____ Data: _____

Società

Per accettazione:

Il Fornitore

Document valid since June 12th, 2023
Approved by SG Legal department